



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 85**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Consigliera Baldin

**NORME PER LA PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI  
SFUSI E ALLA SPINA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 23 luglio 2021.

## **NORME PER LA PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI SFUSI E ALLA SPINA**

*Relazione:*

*Dopo anni di promozione dell'usa e getta è tempo di ripensare il modello di sviluppo, viste le problematiche ambientali a livello mondiale come quella delle microplastiche, ormai entrate nelle catene alimentari, nei terreni e nelle acque. Un modello di sviluppo di economia lineare prodotto-rifiuto non è più perseguibile su larga scala: bisogna passare ad un modello circolare che preveda non solo il riciclo ma il riuso, con l'allungamento dei cicli di vita del prodotto in tutti i settori e la considerevole diminuzione degli imballaggi inutili.*

*È necessario dunque non solo incrementare la quantità di imballaggi riciclabili e riciclati o recuperati ma, nell'ottica della normativa europea di gestione dei rifiuti, puntare sulla riduzione a monte della produzione di rifiuti. Ogni azione che possa ridurre la presenza di imballaggi primari o secondari deve essere stimolata dalle legislazioni nazionali e regionali.*

*Nel senso di un nuovo approccio circolare all'economia si muove quindi la diffusione di negozi e punti vendita di prodotti sfusi o alla spina e cioè di prodotti messi in vendita senza imballaggi primari e secondari: l'acquirente può prendere la giusta quantità di prodotto da dispenser o spillatrici riempiendo sacchetti/contenitori o bottiglie riutilizzabili. I prodotti venduti sfusi o alla spina di solito sono più economici rispetto ai prodotti confezionati. Ciò accade poiché il consumatore acquista esclusivamente la materia prima, l'alimento o il detersivo che gli occorre, senza dover pagare per la confezione, la cui realizzazione può incidere anche del 10% sul prezzo finale.*

*Una famiglia italiana, secondo un'indagine di Federconsumatori, può risparmiare fino a 700 euro l'anno scegliendo i prodotti alla spina in sostituzione di quelli confezionati. I vantaggi economici riguardano anche le aziende produttrici, distributrici o di vendita al dettaglio, che risparmiano sui trasporti, sui costi di smaltimento dei rifiuti e per la produzione degli imballaggi.*

*Nel decreto legge per il contrasto dei cambiamenti climatici e la promozione dell'economia verde, convertito con legge 12 dicembre 2019, n.141, sono stati previsti contributi a fondo perduto per gli esercenti commerciali che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti sfusi o alla spina, alimentari e per l'igiene personale, pari alla spesa sostenuta e documentata, per un importo massimo di euro 5.000,00 e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente sui materiali a contatto con alimenti. Ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare.*

*Nella stessa direzione si è mossa, già da tempo, la Regione Marche che ha emanato un bando di incentivi regionali per 260.000 euro per l'apertura di negozi che vendono prodotti sfusi e alla spina o l'ampliamento di corner già esistenti, in conseguenza di una legge regionale approvata nel luglio 2018, all'unanimità.*

*Il progetto di legge che viene oggi proposto prevede la promozione della vendita di prodotti sfusi e alla spina e i negozi/punti vendita di tali prodotti dovranno garantire una adeguata informazione su origine e specificità dei prodotti venduti, in particolare per le produzioni di qualità, biologiche, naturali e*

*da filiera corta nonché sulla trasparenza dei prezzi. Non solo un incentivo a negozi che producono meno imballaggi quindi, ma un incentivo alla creazione di una rete che favorisca la sostenibilità e il km0, che faccia da ponte con i produttori locali, artigiani, agricoltori, aziende del territorio, per una spesa che rispetti l'ambiente e che cambi le abitudini di spesa e consumo quotidiano.*

*Un'altra azione che il progetto di legge si pone come obiettivo è quella di ridurre l'utilizzo di packaging superfluo e confezioni monouso (non solo di plastica). La preoccupazione è soprattutto per il marketing dei prodotti, la cui efficacia si basa in gran parte sulla confezione e sulla visibilità del marchio. Senza packaging, gli uffici marketing saranno costretti a rivedere radicalmente le loro strategie. È infatti necessario un cambio di paradigma culturale e quindi promuovere la cultura dell'inutilità dell'imballaggio e della confezione, anche monouso, qualora superflua, e la valorizzazione delle aziende e delle imprese che, nei sistemi di produzione e distribuzione dei prodotti, prevedono anche la possibilità di non utilizzare per la distribuzione del prodotto le confezioni e gli imballaggi superflui.*

*Il progetto di legge si compone dei seguenti articoli.*

*L'articolo 1 descrive i principi e le finalità della proposta di legge, facendo riferimento alla cosiddetta "economia circolare" ed alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti. L'articolo 2 è dedicato alle campagne educative, informative e di sensibilizzazione da parte della Regione. L'articolo 3 descrive l'intento da parte della Regione di promuovere la vendita di prodotti sfusi o alla spina, sostenendo la diffusione di negozi di vendita e la realizzazione di punti vendita di tali prodotti in esercizi commerciali già esistenti, i quali garantiranno un'adeguata informazione su origine e specificità dei prodotti, nonché sulla trasparenza dei prezzi. L'articolo 4 prevede i compiti della Regione sulla promozione di attività di vendita di prodotti sfusi: la Giunta regionale adotta un programma degli interventi e concede contributi, cumulabili con gli incentivi di cui al decreto legge 111/2019, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, prorogato fino a dicembre 2023 dal regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione. L'articolo 5 istituisce l'Elenco regionale dei punti vendita presenti sul territorio veneto e dei prodotti reperibili nella modalità sfusa o alla spina, da pubblicare ed aggiornare in tempo reale sul WEB, individuandone come finalità principale quella di far conoscere alla società civile, alle nuove generazioni nonché agli operatori del settore, le azioni, gli interventi e le finalità perseguite dalla proposta di legge. L'articolo 6 è la clausola valutativa, per poter avere un'analisi dei risultati della politica pubblica intrapresa. L'articolo 7 è la norma finanziaria. Infine l'articolo 8 prevede l'entrata in vigore.*

## **NORME PER LA PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI SFUSI E ALLA SPINA**

### **Art. 1 - Principi e finalità.**

1. La Regione, nel rispetto delle specifiche competenze e degli obiettivi di riduzione della quantità dei rifiuti, riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile dei prodotti da parte dei cittadini, quale strumento di promozione del benessere psicofisico e sociale e di sostenibilità economica ed ambientale.

2. La Regione, ispirandosi ai principi di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM/2020/98 final, approvata dalla Commissione europea in data 11 marzo 2020, concernente “Un nuovo Piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva”, promuove la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, anche facilitando la cooperazione tra i settori della progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti.

### **Art. 2 - Informazione, educazione e sensibilizzazione.**

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove specifiche campagne di educazione, informazione e sensibilizzazione, dirette a promuovere la diffusione della vendita di prodotti sfusi e alla spina, anche in un'ottica di recupero e riuso dei materiali, volta ad una migliore gestione del ciclo dei rifiuti e ad un maggiore rispetto dell'ambiente e delle sue risorse.

2. La Regione, con campagne informative e di sensibilizzazione, promuove, altresì, la cultura dell'inutilità dell'imballaggio e della confezione, anche monouso, qualora superflua, e valorizza le aziende e le imprese di settore che, nei sistemi di produzione e distribuzione dei prodotti, prevedono anche la possibilità di non utilizzare per la distribuzione del prodotto le confezioni e gli imballaggi superflui, nel rispetto delle vigenti normative.

### **Art. 3 - Vendita di prodotti sfusi e alla spina.**

1. La Regione, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alla presente legge ed in coerenza con gli interventi adottati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, in materia di misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sostiene la diffusione di negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina e la realizzazione di punti vendita di tali prodotti in esercizi commerciali già esistenti.

2. I negozi e i punti vendita di cui al comma 1 garantiscono un'adeguata informazione sull'origine e sulla specificità dei prodotti venduti, in particolare per le produzioni di qualità, biologiche, naturali e da filiera corta, nonché sulla trasparenza dei prezzi.

3. Per prodotti sfusi e alla spina si intendono i prodotti la cui vendita in modalità sfusa o alla spina è espressamente prevista dalla rispettiva normativa di settore.

#### **Art. 4 - Contributi.**

1. La Regione concede contributi per l'apertura di nuovi negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina e per la realizzazione di punti vendita di tali prodotti in esercizi commerciali già esistenti; a tal fine, la Giunta regionale adotta annualmente, previo parere della commissione consiliare competente in materia, un programma degli interventi, con il quale vengono individuati in particolare:

- a) la tipologia di investimento che si intende sostenere, con l'indicazione delle relative spese ammissibili;
- b) le modalità attuative;
- c) le risorse disponibili;
- d) idonee iniziative di educazione, formazione e divulgazione sui contenuti e sulle finalità della presente legge.

2. La commissione consiliare esprime il parere di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali ne può prescindere.

3. I beneficiari dei contributi, di cui al comma 1, mantengono l'attività di vendita di prodotti sfusi e alla spina per un periodo minimo di tre anni, pena la revoca del contributo.

4. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre normative aventi le medesime finalità, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

5. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il programma annuale di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 5 - Elenco.**

1. La Giunta regionale predispone un elenco nel quale sono indicati i punti vendita di prodotti sfusi e alla spina, suddiviso in sezioni provinciali, nonché le aziende e le imprese di prodotti che possono essere venduti con tale modalità; l'elenco viene pubblicato sul sito web istituzionale della Giunta regionale ed ha come principale obiettivo quello di far conoscere alla società civile, alle nuove generazioni, nonché agli operatori del settore, le azioni, gli interventi e le finalità perseguite dalla presente legge.

2. L'inserimento ed il mantenimento dei dati nell'elenco, di cui al comma 1, può essere effettuato d'ufficio o su richiesta del soggetto interessato, previo controllo del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di produzione e vendita di prodotti sfusi e alla spina.

3. La struttura della Giunta regionale competente in materia cura la gestione e l'aggiornamento in tempo reale dell'elenco di cui al comma 1, nonché la pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale.

4. L'elenco è predisposto e pubblicato sul sito web istituzionale della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 6 - Clausola valutativa.**

1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi realizzati per favorire l'utilizzo di prodotti alla spina. A tal fine, con riferimento al

programma annuale di cui all'articolo 3, la relazione illustra per ogni progetto realizzato:

- a) la tipologia di investimenti attivati;
- b) l'indicazione della tipologia e delle quantità di prodotto alla spina commercializzato;
- c) l'indicazione della riduzione degli imballaggi derivante dall'utilizzo dei prodotti alla spina, per settore merceologico;
- d) le eventuali criticità riscontrate in fase di attuazione.

2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dal presente articolo.

#### **Art. 7 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2021-2023, si provvede con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori", Titolo 1 "Spese correnti", che vengono incrementate riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni.

#### **Art. 8 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



## INDICE

Art. 1 - Principi e finalità.....	3
Art. 2 - Informazione, educazione e sensibilizzazione.....	3
Art. 3 - Vendita di prodotti sfusi e alla spina.....	3
Art. 4 - Contributi.....	4
Art. 5 - Elenco.....	4
Art. 6 - Clausola valutativa.....	4
Art. 7 - Norma finanziaria.....	5
Art. 8 - Entrata in vigore.....	5